RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Art. 10

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo". E' pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
Estremi	Legge 6 marzo 2001, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riconoscimento-del-registro-nazionale-italiano-dei-donatori-di/art-10-modifica-all-articolo-12-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1992-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it